

Modifiche al DDL Gelmini con applicazione delle disposizioni transitorie proposte dai Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia approvate nella riunione del 18 dicembre 2009

Le profonde trasformazioni in atto nel sistema universitario italiano sono seguite con grande attenzione dai Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia che vedono nel DDL Gelmini del 28.10.09 la possibilità di realizzare una riforma del sistema universitario attesa da molti anni da tutti coloro che in questo sistema operano con dedizione, serietà e professionalità. Tuttavia, i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia ritengono che una riforma, di così ampio respiro, che coinvolge un settore trainante per lo sviluppo del Paese, debba basarsi sui seguenti principi: la partecipazione di tutte le componenti accademiche e delle loro rappresentanze (CRUI, CUN, organizzazioni della docenza, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti) al processo di definizione delle sue linee generali e degli aspetti tecnici; la consapevolezza che tale riforma non può essere realizzata *senza oneri aggiuntivi* e cioè senza intervenire sull'ormai costante sottofinanziamento del sistema universitario stesso, riducendo almeno i tagli previsti per i prossimi anni; la condivisione delle parti interessate, incluse le parti sociali, degli aspetti centrali della riforma.

Confidando nella collaborazione attiva tra istituzioni e parti interessate nel processo di riforma, i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia esprimono un giudizio positivo su alcuni aspetti del DDL:

- la volontà di definire procedure che facciano valere l'impegno e le professionalità acquisite dal personale dell'Università (*valorizzazione del merito*);
- l'interesse verso le procedure di ottimizzazione e di qualificazione della spesa pubblica;
- il tentativo di riforma della *governance* degli Atenei;
- l'introduzione della distinzione tra *reclutamento* e *progressioni di carriera* per i Ricercatori Universitari (RU) e i Professori;
- l'eliminazione dei periodi di conferma per le varie fasce;
- il riconoscimento dell'inadeguata retribuzione degli attuali RU.

Al tempo stesso i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia non possono fare a meno di sottolineare che alcuni di questi principi sembrano essere disattesi dalle procedure attuative del DDL e che alcune parti sono da integrare e/o modificare.

Nella speranza di contribuire fattivamente al dibattito, i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia pongono l'attenzione soprattutto sui passaggi del DDL che definiscono le procedure di *reclutamento* e le *progressioni di carriera* del personale accademico:

- a) l'attuale testo ignora completamente il notevole contributo dato dai RU allo svolgimento di *attività didattica effettiva* e non *integrativa*. Ad oggi circa il 35% dell'offerta formativa proposta dagli Atenei italiani, in accordo con i requisiti minimi definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è coperta dai RU, ai quali le Facoltà conferiscono corsi universitari per affidamento o supplenza quasi sempre a titolo gratuito. Per far fronte alle esigenze didattiche degli Atenei, i RU coniugano faticosamente il loro impegno scientifico con quello didattico sopprimendo alla carenza di Professori universitari di ruolo;
In pieno contrasto con quanto riportato, il DDL pone i RU in un ruolo marginale a esaurimento, lasciando prefigurare una strategia di disconoscimento delle funzioni svolte e delle competenze didattiche acquisite;
- b) il DDL prospetta evidenti disparità di trattamento tra gli attuali RU e le nuove figure di Ricercatore a Tempo Determinato (RTD) cui saranno assegnati i medesimi compiti che molti RU stanno svolgendo da anni;
- c) le procedure proposte dal DDL per la copertura di posti di seconda fascia sono del tutto insufficienti a garantire, in tempi ragionevoli, le *progressioni di carriera* ai RU che hanno

maturato titoli didattici e scientifici congrui con il ruolo di Professore di seconda fascia, poiché fissano ad un quinto il numero dei posti destinati alle procedure di cui all'Art. 9, comma 3a. Ad aggravare la situazione è quanto previsto nella fase transitoria dei cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli Atenei, delle procedure di selezione di cui all'Art.12 che prevede la copertura per una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di prima e seconda fascia con procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'Ateneo (Art. 9, comma 4).

Tutto ciò non tiene affatto conto che il ruolo dei RU è posto a esaurimento e che, quindi, Ricercatori di comprovata esperienza (secondo la definizione della Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione CEE n. 251 dell'11.03.2005) sarebbero posti su un binario morto ed estromessi dalle componenti attive dell'Università.

Sulla base di quanto premesso e considerato che:

- i RU sono in attesa della definizione del proprio stato giuridico sin dai tempi dell'istituzione del ruolo stesso (DPR 382/80), come sottolineato anche dal CUN nell'adunanza del 5.11.2009;
- i RU contribuiscono con il loro carico didattico anche agli indicatori di qualità della didattica ai fini dell'erogazione del 7% dell'FFO degli Atenei;
- negli ultimi anni è stato disatteso quanto previsto dalla Legge 230/05 (Art. 1, comma 4c) che prevedeva una quota dei giudizi di idoneità per i Professori di seconda fascia riservata ai RU confermati con almeno tre anni di insegnamento;
- nei prossimi anni ci sarà un elevato numero di quiescenze nella fascia dei Professori di ruolo che comporterà una notevole disponibilità di risorse economiche a fronte di una carenza didattica per la copertura di un ulteriore significativo numero di corsi universitari;
- la valorizzazione delle risorse interne, nello specifico dei RU che hanno acquisito competenze didattiche e scientifiche, consentirà la razionalizzazione della spesa pubblica sopperendo al tempo stesso alle suddette carenze didattiche;
- i RU non chiedono una *ope legis* ma di poter essere valutati in tempi brevi per la *progressione* a Professore di seconda fascia sulla base di titoli didattici e scientifici acquisiti;

i Ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia, auspicando il consenso delle diverse componenti accademiche, chiedono:

- 1. di eliminare le condizioni di disparità di trattamento tra RU e RTD;**
- 2. di valutare, come titoli ai fini del conseguimento dell'abilitazione nazionale, la conferma nel ruolo dei RU e l'attività didattica (attestata dalle Facoltà) svolta per affidamento o supplenza di corsi universitari;**
- 3. di prevedere la chiamata diretta come Professori di seconda fascia dei RU, già in servizio presso gli Atenei, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale;**
- 4. nella fase transitoria, ossia nell'arco dei cinque anni successivi dall'entrata in vigore della legge, di:**
 - a. attribuire l'abilitazione nazionale ai RU confermati e agli Assistenti di ruolo che abbiano svolto almeno cinque anni di attività didattica (attestata dalle Facoltà) come titolari di contratti, affidamenti e supplenze di corsi universitari e che presentino una produzione scientifica rispondente agli indicatori di qualità relativi all'attività scientifica e di ricerca recentemente individuati dal CUN per ciascuna area scientifica (in seguito ad una specifica richiesta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);**
 - b. prevedere lo stanziamento di appositi fondi straordinari, aggiuntivi al FFO, necessari per cofinanziare le chiamate dirette a Professore di seconda fascia di**

tutti i RU e gli Assistenti di ruolo abilitati a seguito della valutazione dei titoli didattici e scientifici di cui al punto 4a), facendo rimanere a carico di questo fondo straordinario solo le differenze stipendiali. Le risorse economiche necessarie potrebbero essere recuperate aumentando la percentuale trattenuta dalle Università delle risorse rese disponibili dalla quiescenza dei Professori di ruolo;

- c. non considerare le spese aggiuntive per queste progressioni di carriera al fine del computo del 90% delle spese stipendiali sul FFO, trattandosi, di fatto, di una procedura di ottimizzazione della spesa pubblica. Infatti, con una *progressione di carriera*, il sistema universitario acquisirebbe personale qualificato con l'obbligo di coprire incarichi didattici per un lungo arco temporale.**

Con l'accoglimento di questa proposta verrebbe riconosciuto ai RU il ruolo accademico di Professore, di fatto già svolto, *previa valutazione sia del merito del singolo Ricercatore sia delle esigenze didattiche e scientifiche dell'Università di appartenenza*, contribuendo alla razionalizzazione delle spese e alla valorizzazione delle risorse interne.